



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 101

Oggetto: CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA PERSONALE DIRIGENZIALE ANNO 2025 - LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 29 (ventinove) del mese di maggio, alle ore 18:00 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Vice Segretario Generale Dott.ssa GIUDICI SABRINA, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio *on line* della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO, altresì, che nell'ambito del Bilancio pluriennale di Previsione 2025-2027 sono state stanziare le risorse inerenti il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e che il Collegio dei Revisori, col parere rilasciato sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027, ha certificato la compatibilità dei costi del personale con i vincoli di bilancio, del pareggio di bilancio e di analoghi strumenti di contenimento della spesa e quelli derivanti dall'applicazione di norme di Legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

VISTO che fra i contenuti del CCNL del personale dirigenziale dell'area delle funzioni locali triennio 2019/2021 del 16 luglio 2024:

- l'art. 35 rimanda alla contrattazione decentrata integrativa annuale la definizione dei criteri di riparto del Fondo nel rispetto dell'art. 57 del CCNL 17/12/2020, in termini di destinazione delle quote finanziarie fra retribuzione di posizione e di risultato;
- l'art. 57 del CCNL del 17/12/2020 stabilisce che gli enti costituiscono annualmente il Fondo destinato alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste dalle rispettive strutture organizzative, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- al comma 2 dell'art. 57 sono elencate le risorse in entrata di alimentazione del fondo;
- il comma 3 del medesimo art. 57, prevede inoltre che le risorse del Fondo debbono essere annualmente destinate, nella loro integrità, al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dell'anno di riferimento;
- sempre in base al suddetto comma 3, una percentuale non inferiore al 15% dell'ammontare complessivo del Fondo deve essere destinata a finanziamento della retribuzione di risultato;
- all'art. 7, per quanto riguarda l'area dei dirigenti funzioni locali, si stabilisce che la contrattazione collettiva integrativa si svolge, ad unico livello presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dallo stesso CCNL, tra la delegazione sindacale e la di parte datoriale, nominata dal Presidente dell'Ente;
- con deliberazione n. 322 del 20/11/2007 è stata nominata la suddetta delegazione che risulta ad oggi composta dal Segretario Generale dell'Ente;
- l'art. 39 del CCNL 16/07/2024 definisce i seguenti incrementi del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato:
 - 0,46% del monte salari anno 2018 a decorrere dal 01.01.2020;
 - 2,01% del monte salari anno 2018 a decorrere dal 01.01.2021;
 - una quota non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 a decorrere dall'anno 2022;
- l'art. 35 del CCNL 16/07/2024 individua le materie oggetto di contrattazione integrativa, tra le quali in particolare:
 - la definizione dei criteri di riparto del Fondo fra quote destinate alla posizione e al risultato;
 - i criteri per la determinazione e attribuzione della retribuzione di risultato;
 - i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo;

- i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 del CCNL 17.12.2020;
- i criteri per l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente in ragione dell'impegno richiesto, nel caso di affidamento di un incarico di sostituzione o di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell'incarico;
- l'eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento di specifici incarichi previsti dalle norme vigenti;

PRESO ATTO che, per quanto attiene ai limiti di spesa:

- in base all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1^a gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, il riferimento diventa l'anno 2015;
- il decreto 11 gennaio 2022, attuativo, per le Province, dell'art. 33, comma 1 bis, del D.L. n. 34/2019 prevede che il limite di cui sopra è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018 del fondo della contrattazione integrativa, fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;
- la deliberazione della Corte dei conti Lombardia n. 195/2024 ha statuito che "il tetto di spesa previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali)";
- il parere della Corte dei conti Lombardia n. 111/20227PAR ribadisce che il limite di cui al D. Lgs. n. 75/2017 può essere derogato per quanto concerne le risorse che affluiscono ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate, cioè integralmente coperte da fonte esterna;
- la Convenzione tra Regione Lombardia, le Province Lombarde e la Città Metropolitana di Milano, per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1602 del 18/12/2023 – allegato 1, approvata con deliberazione del Presidente dell'Ente n. 176 del 29/12/2023, specifica che "le risorse per il personale, erogate a rimborso, in quanto finanziamenti vincolati assicurati annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono totalmente etero-finanziate e affluiscono in modo figurativo, senza impatto effettivo sui bilanci, remunerando sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento economico accessorio complessivo del personale, ivi compresa la contrattazione integrativa";
- le somme erogate a rimborso da Regione Lombardia derivano direttamente da fondi vincolati ministeriali, rimborsate alla Provincia su rendicontazione delle spese di personale provinciale impiegato nelle funzioni relative alle politiche del lavoro (Convenzione/Potenziamento);

CONSIDERATO, quindi, che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, con riferimento all'anno 2025, è quindi determinabile come segue, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 17.12.2020 e con gli incrementi previsti dal CCNL 16/07/2024:

- unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL 2020 (€ 128.128,51), ivi comprese quelle di cui all'art. 56 del CCNL 17/12/2020 (incremento 1,53% monte salari 2015 pari a € 5.485,90) e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (2020) – TOTALE € 133.614,41;
- importi corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio, in quota rateo nell'anno di cessazione e in misura intera dall'anno successivo – TOTALE € 968,10 (parte stabile) ed € 863,22 (parte variabile);
- incremento di cui all'art. 39, comma 1, CCNL 16/07/2024 pari al 2,01% monte salari 2018 relativo ai dirigenti a decorrere dall'01/01/2021 - TOTALE € 3.048,12;
- incremento di cui all'art. 33 c. 1 bis D.L. 34/2019, DM 11.01.2022 e Circ. MEF/RGS 179877 del limite del trattamento accessorio per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite anno 2018;
- quota relativa al trattamento accessorio del personale dirigente a presidio delle funzioni di cui alla Convenzione tra Regione Lombardia, le Province Lombarde e la Città Metropolitana di Milano, per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia, per gli oneri finanziari sostenuti e rendicontati con riferimento all'anno 2025 - TOTALE DA DETERMINARE A CONSUNTIVO;
- decurtazione per superamento tetto complessivo risorse decentrate ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 – TOTALE € 1.831,32;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie necessarie a dare attuazione alla contrattazione decentrata per l'anno 2025 sono compatibili con le previsioni della programmazione finanziaria approvata e sono allocate nel bilancio di previsione 2025;

ACCERTATO che risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica ed in particolare:

- il vincolo di riduzione delle spese di personale previsto dal vigente comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento al valore medio del triennio (2013-2012-2011) ai sensi comma 557-quater L. 296/2006, inserito dall'art. 3 comma 5 L. 114/2014;
- la Provincia non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

RITENUTO quindi di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica i necessari indirizzi per lo sviluppo della negoziazione finalizzata alla definizione dell'accordo decentrato sui criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale per l'anno 2025;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 150/2009;
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 31.03.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la propria deliberazione n. 93 del 20.05.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- la deliberazione n. 322 del 20/11/2007 di costituzione della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa e partecipazione confronto, personale dirigente;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi per lo sviluppo delle negoziazioni finalizzate alla definizione dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo per il personale dirigenziale con riferimento all'annualità 2025 e all'art. 48 del CCNL 16/07/2024:
 - conferma delle disposizioni contenute nel contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2024-2026 sottoscritto in data 30/12/2024;
 - riparto del fondo complessivo relativo all'anno 2025 in modo che la retribuzione di risultato garantisca la percentuale minima prevista da contratto in misura non inferiore al 15%;
2. di dare atto che il fondo risorse decentrate viene costituito con atti del Dirigente del Settore Affari generali e Risorse Finanziarie secondo le previsioni contrattuali, nel rispetto dei vincoli di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica ed in particolare delle disposizioni e limiti di cui all'art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 e art. 33 c. 2 DI. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 e relativo decreto attuativo del 11/01/2022;
3. di dare atto che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo deve essere stipulato entro il 31 dicembre del corrente anno e che le sessioni negoziali per la destinazione delle risorse e la stipulazione non possono eccedere la durata del corrente anno finanziario;
4. di dare atto che la sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è subordinata all'autorizzazione formale dell'organo di vertice.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante la necessità di procedere alla conclusione dell'iter amministrativo, che coinvolge soggetti terzi, quali le rappresentanze sindacali, parti interessate nelle trattative negoziali.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Vice Segretario Generale
GIUDICI SABRINA
F.to digitalmente